

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### II<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

---

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1960

(27<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente **BENEDETTI**

#### INDICE

##### Disegno di legge:

« Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali » (655) (D'iniziativa dei senatori Santoro ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 268, 270, 272, 273, 274, 276, 277
FRANZINI . . . . .	271, 272, 273, 274, 276
GATTO . . . . .	274
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	276, 277
LORENZI . . . . .	274
MONALDI, relatore . . . . .	270, 271, 272, 273, 274, 276, 277
PASQUALICCHIO . . . . .	269, 270, 273, 276
SAMEK LODOVICI . . . . .	274
TIBALDI . . . . .	269
ZANARDI . . . . .	274

« Modificazione dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, e ulteriore proroga della medesima » (1055) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	267, 268
MONALDI . . . . .	268

---

*La seduta è aperta alle ore 9,30.*

*Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Gatto, Lombardi, Lorenzi, Mancino, Monaldi, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi, Venudo, Zanardi e Zelioli Lanzini.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Gotelli Angela.*

**LOMBARDI**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, e ulteriore proroga della medesima » (1055) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 3 della legge 10

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)27<sup>a</sup> SEDUTA (8 giugno 1960)

marzo 1955, n. 97, e ulteriore proroga della medesima », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo provvedimento, sul quale farò io stesso una breve relazione.

Più che una modifica, il provvedimento tende ad effettuare una proroga per altri otto mesi delle disposizioni transitorie esistenti in materia di concorsi ospedalieri. Il 10 marzo 1959 scadeva, dopo varie proroghe, la legge 10 marzo 1955, n. 97, che stabiliva norme transitorie per i concorsi ospedalieri. Alla carenza di legge derivata da questo fatto, occorre sopperire con una ulteriore proroga di un altro anno.

Contemporaneamente si propone una modifica all'articolo 3 della citata legge, per dare la possibilità, anche agli assistenti universitari, di concorrere a parità di titolo con gli assistenti ospedalieri, in quanto, per una interpretazione del Consiglio di Stato, gli assistenti universitari non potevano partecipare ai concorsi come gli assistenti ospedalieri.

**MONALDI.** Non sono contrario al provvedimento di proroga; tuttavia devo far presente che le ragioni che vengono addotte non hanno fondamento.

Gli ospedali specializzati vivono in carenza di legge fin dal 1952; inoltre i medici degli ospedali generali non desiderano che si indicano nuovi concorsi in questo periodo di attesa della nuova legge. Questa è la reale situazione. Tuttavia, poichè l'approvazione del provvedimento in esame non pregiudica nulla, non mi oppongo alla sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, successivamente prorogata con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, e con la legge 1<sup>o</sup> aprile

1959, n. 136, sono richiamate in vigore e ulteriormente prorogate di un anno a partire dall'11 marzo 1960.

(È approvato).

#### Art. 2.

La disposizione *sub* lettera e) dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, recante disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri e richiamata in vigore ai sensi dell'articolo precedente, è modificata come segue:

« e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene ».

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero ed altri: « Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali » (655)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali ».

Come la Commissione ricorderà, nel corso della passata seduta è stato preso in esame

l'articolo 6; sono stati approvati un emendamento soppressivo del secondo comma, ed un emendamento modificativo del terzo comma dello stesso articolo 6, presentati entrambi dal senatore Monaldi.

Sempre all'articolo 6 è stato presentato dal senatore Pasqualicchio il seguente emendamento aggiuntivo:

« In ogni ospedale è istituito l'internato volontario, a cui possono accedere i medici neolaureati fin dalla data del conseguimento della laurea. Il loro numero è limitato solo dalla consistenza dell'ospedale e per regolamento dell'amministrazione ospedaliera. I medici interni volontari esercitano le stesse funzioni dei medici interni ordinari ».

**PASQUALICCHIO.** Sappiamo tutti che, quando si discute una legge, vi è sempre un interesse privato, un interesse classista ed un interesse sociale. A proposito del disegno di legge in esame, l'interesse privato è costituito dai medici interni d'ospedale, i quali desiderano vedere risolta la loro situazione; l'interesse di classe riguarda tutta la categoria dei medici in genere. Ma non dobbiamo dimenticare l'interesse sociale: il legislatore crea gli strumenti legali e gli istituti adeguati per soddisfare ad esigenze di carattere sociale.

Nell'introduzione informativa al disegno di legge è detto, tra l'altro, che l'ospedale « è il centro di formazione dei giovani medici ». Si lamenta da ogni parte la mancanza di sufficiente preparazione dei giovani medici, dovuta alla circostanza che ora il giovane medico, appena consegue la laurea, viene immesso subito nell'esercizio professionale, entrando nelle mutue. Ho interpellato a questo proposito numerosi primari, e tutti sono arrivati alla conclusione che è necessario che i neolaureati compiano un esercizio globale, per un periodo minimo di due anni a spese del Ministero della sanità. La spesa è stata calcolata in tre miliardi di lire; ma non è questa la sede per parlare di ciò. Quello che importa è stabilire che, se si vuole una vera e seria preparazione dei medici, è necessario fornirli di un corredo di preparazione teorico-pratica tale da consentir loro di esercitare nel migliore dei modi la loro professione.

Penso che queste osservazioni, semplici ed ovvie, tratte dalla quotidiana esperienza, non possano far a meno di spingere all'approvazione dell'emendamento da me presentato, il quale, del resto, si limita ad integrare una situazione esistente, in quanto che, accanto all'assistente ordinario c'è già l'assistente straordinario. Ora, poi, che il primo grado della carriera ospedaliera è stato spostato dall'assistentato all'internato, e l'assistentato non include più l'assistentato volontario, è bene che l'internato volontario venga a sostituire l'assistentato volontario.

**TIBALDI.** Il senatore Pasqualicchio sostiene un principio che è stato già largamente discusso quando fu presentato per la prima volta il provvedimento riguardante la carriera ed i concorsi dei medici ospedalieri; in tale occasione si insistette, da parte di tutti, sulla necessità di mantenere agli ospedali la caratteristica, oltre che di istituti di cura, anche di istituti di istruzione medica, com'è nella tradizione gloriosa degli ospedali italiani.

Fu per questa ragione che ci si oppose al mantenimento, oltre un certo limite, degli assistenti di ospedale, proprio per permettere una rotazione degli assistenti stessi. Si respinse infine il disegno di legge, proprio perchè fissava dei limiti di tempo troppo ampi all'assistentato permanente in ospedale. Il provvedimento in esame limita nel tempo la permanenza dell'assistentato in ospedale, permettendo in tal modo ad un gran numero di giovani medici di crearsi una buona preparazione per la loro professione.

Non è detto che, accanto ai medici che abbiamo fissati in organico, non possano essere aggiunti degli interni di ospedale. Vi sono molti neolaureati, i quali, prima di intraprendere la professione, desiderano accrescere la loro cultura medica; essi non hanno che da chiedere al primario il permesso, che nessuno negherà loro.

Se però creiamo l'internato volontario, creiamo una nuova forma, che pone numerosi problemi anche di carattere disciplinare. Chi ha esercitato in ospedali, ed ha diretto reparti, conosce le difficoltà che esistono dal punto di vista disciplinare. I presentatori del provvedimento hanno osservato che il pe-

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)27<sup>a</sup> SEDUTA (8 giugno 1960)

riodo di assistentato non può essere prolungato oltre un certo limite, sia perchè l'assistente deve poter migliorare la sua posizione, sia perchè potrebbe darsi il caso di assistenti che non rispondono alle esigenze dell'ospedale, e che, soprattutto in piccoli centri, è praticamente impossibile rimuovere.

La situazione di un ospedale oggi è molto diversa da quella di qualche tempo fa: gli ammalati sono tutti paganti ed hanno esigenze di cura sempre maggiori. Creando un internato volontario libero a tutti i giovani medici, si rischia di creare un grave disservizio negli ospedali.

Ritengo che non si debbano chiudere le porte degli ospedali ai giovani medici, ma che piuttosto gli assistenti volontari debbano essere considerati dei veri e propri medici praticanti nell'ospedale. Bisogna soprattutto evitare che questi giovani profittino della possibilità d'introdursi negli ospedali per sottrarre clienti ad altri medici. Nel caso dell'internato volontario il primario è nell'impossibilità di impedirlo.

Concludendo, mi dichiaro contrario allo emendamento.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto presenta inoltre una difficoltà dal punto di vista giuridico, perchè non si deve dimenticare che l'articolo 2 del provvedimento, che la Commissione ha già approvato, parla di « medici abilitati all'esercizio della professione »: l'emendamento concederebbe l'ammissione a giovani neolaureati, che non hanno ancora sostenuto l'esame di Stato.

Inoltre, a mio avviso, il problema che ha spinto il senatore Pasqualicchio a presentare l'emendamento non è veramente grave, perchè se un giovane neolaureato chiede al primario di un ospedale il permesso di far pratica presso il suo istituto, questo gli viene subito accordato, senza alcuna necessità di creare un posto di ruolo. In conclusione, a mio avviso l'emendamento è superfluo.

**MONALDI, relatore.** Anch'io ritengo l'emendamento superfluo, perchè l'articolo 68 della legge fondamentale sugli ospedali non è stato soppresso; quell'articolo contempla la possibilità di ammettere come frequentatori

tutti coloro che lo desiderino. Naturalmente è lasciato al regolamento dei singoli ospedali lo stabilire il numero massimo delle persone ammesse. Non bisogna però dare a questi frequentatori una posizione giuridica, anche per evitare di creare un doppione rispetto ai medici interni che abbiamo creato per immettere un altro grado nella gerarchia dei medici ospedalieri e per aiutare i giovani medici dal punto di vista finanziario.

Concludendo, in base a queste considerazioni prego il senatore Pasqualicchio di ritirare l'emendamento da lui proposto.

**PASQUALICCHIO.** Poichè non desidero potrarre oltre la discussione, ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto pertanto ai voti l'articolo 6, quale risulta formulato con gli emendamenti approvati nella precedente seduta.

(È approvato).

Art. 7.

(Degli assistenti)

Il primo comma dell'articolo 63 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è modificato come segue:

« Gli assistenti vengono nominati in base a pubblico concorso per titoli ed esami per un periodo di tre anni e, ove non ricorra demerito, vengono confermati per un secondo triennio. La proposta di conferma viene fatta dal Sovrintendente, rispettivamente dal Direttore sanitario, sentito il parere dei Primari presso i quali è stato prestato il servizio.

Possono accedere al concorso di assistente:

i medici interni in servizio da almeno due anni con regolare nomina a seguito di concorso presso ospedali generali o specializzati;

gli assistenti con qualsiasi qualifica in servizio regolare per nomina e frequenza da almeno due anni in cliniche o istituti universitari;

i medici interni di ospedali generali o specializzati e gli assistenti universitari che abbiano lasciato il servizio da non oltre due anni purchè abbiano compiuto un periodo di effettivo servizio di almeno due anni;

tutti coloro che, pur non avendo i requisiti di servizio presso ospedali o istituti universitari, siano in possesso di una specialità o di una libera docenza in una branca medica e non abbiano superato il 35° anno di età ».

FRANZINI. Sappiamo quali reazioni ha suscitato il presente provvedimento negli ambienti sia degli assistenti che degli aiuti ospedalieri, reazioni determinate da motivi che hanno un certo fondamento, ma che, a mio avviso, risentono troppo di interessi particolaristici e direi anche personali. Gli assistenti, infatti, hanno sempre insistito per ottenere la stabilità di carriera come i primari.

Abbiamo esaminato esaurientemente i motivi per i quali non possiamo accettare un simile concetto; tuttavia è necessario garantire una carriera agli assistenti che entrano a far parte del personale di un ospedale, ossia è necessario assicurare ai migliori la possibilità di aspirare alla nomina di primario.

Se, al contrario, stabiliamo delle limitazioni nella carriera questa assicurazione noi non la diamo.

A mio avviso occorre portare i periodi di assistentato a « 4 anni confermabili per un secondo quadriennio » e ridurre il periodo di aiuto ad una durata di « otto anni ».

MONALDI, *relatore*. Desidero rendere noti gli orientamenti che si sono delineati nelle discussioni che hanno avuto luogo in merito al presente disegno di legge.

In un primo tempo la C.I.M.O. aveva predisposto una cosiddetta proposta di legge (che però nessuno ha poi preso in considerazione per tradurla in un disegno di legge) nella quale si chiedeva che potessero concorrere all'assistentato anche coloro che non avevano superato l'età di 50 anni purchè in possesso di una specializzazione o di una libera docenza in una branca medica, e, inoltre, che il termine per poter partecipare al concorso dovesse essere determinato dalla

età dell'individuo e non dal periodo di servizio da lui prestato.

In un secondo momento, poi, sempre la C.I.M.O., avanzò un'altra proposta tendente ad assicurare una stabilità nel posto di assistente fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Nessuna delle due proposte è accettabile; tuttavia desidero far notare al Governo che la questione sollevata dalla C.I.M.O. relativa alla stabilità nel posto ha oggi una sua ragione di essere.

Nel passato pensare ad una stabilità nel posto di assistente era assurdo poichè si riteneva che tale periodo servisse semplicemente come scuola per poter poi accedere ad un posto di medico condotto o di aggiunto in un piccolo ospedale o persino come direttore di infermerie. Costituiva, quindi, il punto base per farsi un nome ai fini della clientela privata.

Oggi tutte queste finalità vanno scomparendo per il semplice fatto che esiste una mutualità che abbraccia praticamente e soddisfa tutte le esigenze extraospedaliere. Pertanto, accade che un medico, che ha prestato la sua opera nei suoi anni più giovani presso un ospedale, trova occupati tutti i posti presso gli enti mutualistici.

A tale scopo è necessario creare un legame tra gli enti ospedalieri e gli enti mutualistici e questo lo può fare solo il Governo; la nostra Commissione può soltanto avanzare voti affinché il Governo provveda in merito.

Senatore Franzini, qualunque cosa noi facciamo non possiamo da soli soddisfare le esigenze della classe medica ospedaliera; abbiamo cercato di fare il massimo possibile attraverso la presente legge, abbiamo creato una situazione tale per la quale chi arriva ad essere aiuto può avere un minimo di pensione al concludersi della sua vita ospedaliera; quindi qualcosa è stata fatta anche se è insufficiente a risolvere tutti i problemi della categoria.

Ripetiamo, quindi, il nostro invito al Governo affinché intervenga per stabilire dei sani rapporti tra gli enti mutualistici e gli enti ospedalieri.

Ho ricevuto numerose segnalazioni affinché il periodo di assistentato venga portato

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

27ª SEDUTA (8 giugno 1960)

a quattro anni rinnovabili per un secondo quadriennio, non sono però stato invitato a ridurre il periodo di aiuto ad otto anni.

È stato detto da qualche parte che vi può essere una generazione di medici che viene scavalcata perchè non ci sono posti sufficienti. Tuttavia è opportuno tener presente che gli ospedali in Italia non sono retti da un ente pubblico per cui tutti i concorsi vengono a scadere nello stesso periodo, nè si impedisce ai medici di concorrere nelle altre città; pertanto la considerazione di cui prima non può essere da noi accolta.

Dichiaro quindi di essere favorevole allo emendamento proposto dal senatore Franzini tendente ad aumentare gli anni di assistentato a quattro confermabili per un secondo quadriennio.

La C.I.M.O. aveva proposto di stabilire un periodo fisso di assistentato non rinnovabile in due tempi. Su tale proposta è stato già discusso largamente e si è ritenuto opportuno lasciare i due tempi di eventuale conferma per agevolare l'assistente che dopo aver trascurato il servizio ospedaliero desiderasse continuarlo con serietà.

**F R A N Z I N I .** Il collega Monaldi ha rilevato come difficilmente in un ospedale il medico possa fare carriera e passare da assistente a primario. Questo si può affermare per un ospedale di prima categoria ma non per quelli di seconda e terza categoria. Pertanto, mantengo la mia proposta di emendare l'articolo 7 aumentando il periodo di assistentato a quattro anni confermabili per un secondo quadriennio e di emendare l'articolo 8 riducendo il periodo di aiuto a otto anni.

Inoltre, ritengo che ammettere la figura del medico interno in un ospedale specializzato sia un errore, in quanto è necessario che i medici ruotino nei vari settori ospedalieri per essere poi in grado di scegliere la specializzazione più confacente alle loro aspirazioni.

Sappiamo, infatti, che il giovane neolaureato (lo sappiamo per esperienza) sa poco o niente della preparazione pratica e questa la può fare solo in un ospedale generale dove può ruotare per i vari reparti ed apprendere, quindi, un po' di tutto.

Ammettere, infine, il medico interno negli ospedali specializzati è un errore anche perchè questi può concorrere al posto di medico di ospedale e poi di direttore senza conoscere tutte le varie branche della medicina.

**M O N A L D I , relatore.** Sono contrario alla proposta Franzini per quanto riguarda la non ammissione del medico interno negli ospedali specializzati, perchè dobbiamo considerare che il medico interno in un primo tempo va dove trova un posto senza scegliere la specializzazione che intende poi prendere; egli non ha ancora stabilito la propria strada, la cerca. Non creiamo quindi delle preclusioni già all'inizio della carriera, nè possiamo pretendere che un medico appena laureato sia già specializzato.

Riguardo l'ultimo comma dell'articolo 7 è stato osservato dalla C.I.M.O. che non è sufficiente per coloro che non hanno i requisiti di servizio presso ospedali o istituti universitari, essere in possesso di una sola specializzazione per poter accedere al concorso di assistente, ma occorrono due specializzazioni.

Sono contrario all'osservazione fatta dalla C.I.M.O. poichè ritengo che una sola specializzazione sia sufficiente per dimostrare la formazione base del medico. Inoltre, faccio rilevare che si tratta semplicemente di dare la possibilità al medico di accedere ad un concorso!

Prego, pertanto, i componenti della Commissione di lasciare quest'ultima parte dell'articolo 7 nella sua formulazione originale.

**F R A N Z I N I .** Propongo un emendamento aggiuntivo all'articolo 7, del seguente tenore:

« gli ufficiali medici in S.P.E. che abbiano compiuto un periodo di effettivo servizio da almeno due anni quali assistenti di reparto di cura degli ospedali militari e che non abbiano lasciato il servizio da oltre due anni ».

**P R E S I D E N T E .** Ritengo sia inutile una simile aggiunta in quanto credo non vi sia differenza fra ospedale militare e ospedale civile.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)27<sup>a</sup> SEDUTA (8 giugno 1960)

FRANZINI. Se nella parola « ospedale » si comprende anche l'ospedale militare ritiro il mio emendamento; tuttavia desidero far rilevare che prima una equiparazione fra i due tipi di ospedale non esisteva; infatti il servizio prestato presso un ospedale militare non era riconosciuto alla stessa stregua del servizio prestato presso un ospedale civile.

MONALDI, *relatore*. Se ben ricordo il servizio prestato presso un ospedale militare può essere considerato servizio di leva e quindi non viene preso in considerazione.

Non possiamo esaminare in questo momento la proposta del senatore Franzini, poiché è una innovazione di carattere generale che egli intende apportare; pertanto lo prego di formulare un articolo di carattere generale che potrà poi essere discusso.

FRANZINI. Formulerò un emendamento che comprenda tutti i lati della carriera medica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Franzini, tendente a sostituire le parole « un periodo di tre anni e, ove non ricorra demerito, vengono confermati per un secondo triennio » con le altre: « per un periodo di quattro anni e, ove non ricorra demerito, vengono confermati per un secondo quadriennio ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 8.

(*Degli aiuti*)

L'articolo 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente:

« Gli aiuti vengono nominati per pubblico concorso per titoli ed esami per un periodo di 10 anni; diventano definitivi dopo

1 anno di prova trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di 3 mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione.

Possono accedere al concorso senza limiti di età:

gli assistenti degli ospedali generali in servizio da non meno di 5 anni o che abbiano lasciato il servizio per scadenza dei termini da non oltre 3 anni;

gli assistenti di cliniche o istituti universitari con non meno di 5 anni di effettivo servizio in qualità di ordinari o con non meno di 7 anni di effettivo servizio con qualsiasi qualifica. Il requisito di cui al presente comma è valido per 3 anni dalla cessazione dal servizio.

Possono accedere al concorso per aiuto a condizione che non abbiano superato i 40 anni di età:

i laureati con almeno 8 anni di laurea ed almeno 3 anni di servizio ospedaliero o universitario, reale e continuativo di ruolo o incaricato o volontario con nomina regolare;

i laureati anche senza requisiti di servizio che sono in possesso di una docenza attinente o affine alla materia messa a concorso.

Al servizio ospedaliero previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi di aiuto è equiparato il servizio prestato in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, fuori del territorio metropolitano ma retti da amministrazioni italiane quando la equipollenza sia riconosciuta dal Ministero della sanità ».

FRANZINI. Propongo di sostituire le parole: « Gli aiuti vengono nominati per pubblico concorso per titoli ed esami per un periodo di dieci anni » con le seguenti: « Gli aiuti vengono nominati per pubblico concorso per titoli ed esami per un periodo di otto anni ».

PASQUALICCHIO. Propongo di sopprimere la seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dove è detto: « diventano definitivi dopo un anno di prova trascorso il qua-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

27ª SEDUTA (8 giugno 1960)

le l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di tre mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione ».

Mantenendo il suddetto comma verremmo ad attribuire all'amministrazione ospedaliera un potere di arbitrio secondo il quale può mantenere od espellere dal servizio chi ha vinto un concorso. L'amministrazione non sempre è composta da membri che sappiano valutare il lavoro espletato da un medico durante un anno e decidere se questo medico sia efficiente o meno.

GATTO. Faccio osservare che un periodo di dieci anni è piuttosto contrastante con quanto viene poi stabilito per i posti di aiuto nei servizi specializzati in cui questo limite è fissato addirittura in cinque anni. Propongo quindi di ridurre il periodo di aiuto ad otto anni.

PRESIDENTE. Il senatore Samek Lodovici ha presentato un altro emendamento all'articolo 8 tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, le parole: « dopo un decennio di servizio possono essere riconfermati per quinquenni fino al sessantacinquesimo anno di età su proposta del Sovrintendente o Direttore sanitario, sentito il parere del primario competente ».

LORENZI. Non ho sollevato alcuna obiezione quando si è portato il periodo di assistentato a quattro anni riconfermabili per un secondo quadriennio, ma ridurre il periodo di aiuto a otto anni mi sembra che sia una decisione troppo drastica. Non dobbiamo creare delle limitazioni di carriera, perchè così facendo chiuderemmo le porte a numerosi giovani volenterosi.

Sono contrario a concedere la stabilità nel posto agli aiuti, ma ritengo sia giusto concedere un periodo di dieci anni per gli aiuti affinché abbiano la possibilità di adire tutti i concorsi.

ZANARDI. Non posso che fare mio l'intervento del collega Lorenzi; ritengo sia giusto lasciare che il periodo di aiuto sia della durata di dieci anni poichè riducendolo a otto anni, mentre miglioreremmo la posizione

degli assistenti non apporteremmo alcun vantaggio alla categoria degli aiuti.

FRANZINI. Desidero far notare agli onorevoli colleghi che la ragione per cui ho proposto di portare a otto anni il periodo di aiuto deriva dal desiderio di dare ai medici la possibilità di arrivare fino al massimo grado della carriera nel medesimo ospedale dove hanno iniziato la loro attività, e per ottenere questo non vi è altro modo che equiparare gli aiuti agli assistenti.

LORENZI. Ha già accennato il collega Monaldi che i concorsi si fanno a ripetizione.

FRANZINI. Non è sempre facile per un medico che ha vissuto per quaranta anni in una città stabilirsi in un altro centro; pertanto ritengo opportuno dare al medico la possibilità di fare carriera nello stesso ospedale dove ha iniziato.

SAMEK LODOVICI. Ritengo sia giusto lasciare al periodo di aiuto la durata di dieci anni. Inoltre desidero far presente al collega Lorenzi che non ho proposto col mio emendamento la stabilità nel posto per gli aiuti, ma solo la possibilità di confermarli per quinquenni successivi fino al compimento del 65° anno di età.

E questo per due motivi: ragioni di analogia e direi di equità, pel trattamento che viene fatto agli aiuti degli istituti specializzati per i quali è previsto, nell'articolo 10 del presente provvedimento, la possibilità di essere riconfermati per quinquenni sino a 65 anni; secondo motivo, l'opportunità di non privare rigidamente primari e ospedali di ogni possibilità di continuare ad usufruire della collaborazione di un aiuto di sicuro rendimento, per la diligenza, l'affiatamento e la maturità tecnica acquisita.

MONALDI, *relatore*. Cercherò di seguire un certo ordine nel mio intervento.

Anzitutto è necessario prendere in considerazione l'emendamento proposto dal collega Pasqualicchio, in base al quale verrebbe soppressa l'ultima parte del primo comma,



11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

27ª SEDUTA (8 giugno 1960)

dove è detto: «diventano definitivi dopo un anno di prova, trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di tre mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione». A questo proposito mi viene alla mente il caso di un collega che è stato dimesso proprio in base ad analoga disposizione, disposizione che è generica e che ricorre costantemente in materia sanitaria. E certamente si è trattato di vessazione da parte dell'amministrazione: in sede di ricorso al Consiglio di Stato, il Consigliere relatore ha riconosciuto una infrazione da parte dell'amministrazione stessa.

Effettivamente io credo che, se noi vogliamo, possiamo superare la situazione riportandoci a quelle che sono le leggi generali, ritenendo, cioè non necessaria la riserva contenuta nell'ultima parte del comma, dal momento che se l'individuo non va l'amministrazione lo può mandare via quando vuole, purchè sia per giusta causa.

Ora, poichè la parte del comma in discussione conferisce all'amministrazione ospedaliera una certa discrezionalità, che potrebbe diventare anche arbitrio, io, per quel che mi riguarda come relatore, e se la Commissione lo ritiene opportuno, non sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Pasqualicchio.

Secondo punto: il senatore Franzini vorrebbe diminuire ad otto anni la durata dell'incarico di aiuto, così come ha patrocinato e ottenuto per gli assistenti. Il collega Franzini giustifica la sua proposta con il fatto che in tal modo gli assistenti più facilmente potrebbero partecipare ai concorsi per aiuti.

Ho già fatto osservare che tale riduzione non mi sembra necessaria. Non è necessaria l'equivalenza del servizio nei due quadri. Si potrebbe, però, venire incontro all'esigenza affacciata dal senatore Franzini modificando l'articolo più avanti, là dove è detto: «gli assistenti degli ospedali generali in servizio da non meno di cinque anni o che abbiano lasciato il servizio per scadenza dei termini da non oltre tre anni». Si tratterebbe di portare il numero degli anni da tre a quattro. In tal modo, essendo previsti otto anni di servizio per l'assistente, l'assistente dopo i primi cinque anni di servizio ha avanti

a sè per sette anni — e cioè per i tre ultimi anni di assistentato e per i quattro anni sopra detti — la possibilità di partecipare ai concorsi per aiuti.

Così, a me pare che il senatore Franzini possa con tutta tranquillità recedere dall'emendamento proposto.

Io naturalmente lascerei i dieci anni, soprattutto per un motivo di perequazione. Gli assistenti, secondo il vecchio ordinamento, avevano un periodo massimo di servizio di quattro anni e gli aiuti di otto anni. Ora, se noi eleviamo ad otto gli anni di servizio per gli assistenti e lasciamo ad otto gli anni di servizio per gli aiuti, non facciamo certo opera di giustizia.

Pertanto, pregherei vivamente il senatore Franzini, di recedere dal suo emendamento.

Per quel che riguarda poi le osservazioni del senatore Gatto, debbo dire subito che egli non ha colpito nel segno: l'articolo 12 considera una situazione del tutto diversa da quella dell'articolo in esame. Il collega Gatto dice: noi vorremmo ridurre ad otto gli anni di servizio previsti dall'articolo 8 per gli aiuti, perchè per quel che riguarda i servizi speciali l'articolo 12 stabilisce che gli aiuti vengano assunti per cinque anni. Non bisogna lasciarsi ingannare dalle cifre, perchè sono proprio gli aiuti dei servizi speciali a trovarsi in una posizione di vantaggio. Non è il caso, quindi, di parlare di riduzione in funzione di quanto è previsto all'articolo 12.

Per quel che riguarda l'emendamento del collega Samek Lodovici, io comprendo la posizione del nostro amico. Egli, quale eminente esponente di una categoria, è logico che faccia una tale richiesta, ma non è logico che noi ci lasciamo indurre a snaturare alla base questo disegno di legge. Non si dica che gli ospedali potrebbero avvantaggiarsi conservando gli elementi migliori al medesimo posto, perchè questi possono passare ai posti superiori. È proprio per creare il posto agli elementi migliori che dobbiamo limitare il periodo per ciascun incarico.

Debbo ora richiamare l'attenzione della Commissione su una richiesta della C.I.M.O. Al terzo comma dell'articolo in esame è detto: «gli assistenti di cliniche o istituti universitari con non meno di cinque anni di effettivo

11 COMMISSIONE (Igiene e sanità)

27ª SEDUTA (8 giugno 1960)

servizio in qualità di ordinari o con non meno di sette anni di effettivo servizio con qualsiasi qualifica. Il requisito di cui al presente comma è valido per tre anni dalla cessazione dal servizio ». Gli interessati non sembrano soddisfatti di quel « servizio con qualsiasi qualifica ». E la solita questione dei volontari universitari che si affaccia ogni volta. Dal canto mio suggerirei di aggiungere: « semprechè siano in possesso di una idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di ruolo non inferiori a quello di assistente in istituti universitari o in ospedali ». In tal modo gli assistenti universitari potrebbero sì concorrere avendo al loro attivo sette anni di servizio, a patto, però, che abbiano fatto almeno un pubblico concorso e siano risultati idonei.

Se i colleghi sono d'accordo io potrei farne un emendamento.

Infine, io non mi sento di modificare quanto è previsto nel penultimo comma, dove è detto: « i laureati anche senza requisiti di servizio che sono in possesso di una docenza attinente o affine alla materia messa a concorso ». Ci possono essere docenze in materie che non sono di insegnamento ufficiale, per esempio la cardiologia. Ora, un docente in cardiologia non dovrebbe avere la possibilità di partecipare ad un concorso per aiuto a differenza, che so, di un docente in clinica medica? Sarebbe una ingiustizia senza dubbio. Pertanto, a mio parere, il comma dovrebbe rimanere immutato.

Non avrei altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Avendo il relatore esaurito le sue osservazioni, possiamo senz'altro passare alla votazione dei singoli emendamenti proposti.

Innanzitutto desidero sapere se il senatore Franzini intende mantenere il suo emendamento al primo comma che tende a portare da dieci ad otto gli anni di servizio per gli aiuti.

**FRANZINI.** Intendo mantenerlo.

**MONALDI, relatore.** Sono contrario.

**GOTELLI ANGELA, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Franzini.

*(Non è approvato).*

Al primo comma dell'articolo 8 è stato inoltre presentato dal senatore Pasqualicchio un emendamento tendente a sopprimere le seguenti parole: « diventano definitivi dopo 1 anno di prova trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di 3 mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione ».

**GOTELLI ANGELA, Sottosegretario di Stato alla sanità.** Io vorrei chiarire un punto.

Il senatore Monaldi, relatore, accetterebbe l'emendamento soppressivo in quanto è pressappoco superfluo, poichè fa riferimento ad una legislazione già in atto che prevede l'anno di prova. Mi pare invece che il presentatore dell'emendamento, senatore Pasqualicchio, intenda piuttosto escludere il diritto dell'amministrazione a confermare o meno l'aiuto dopo un anno di prova. Sembra dunque che la questione sia presentata in maniera un po' diversa.

Desidererei, pertanto, che fosse ben chiaro il motivo per cui si procede alla soppressione, e cioè se si vuole eliminare l'ultima parte del primo comma in quanto la stessa disposizione è contenuta nella legislazione in atto oppure se si intende innovare.

**PASQUALICCHIO.** La chiarificazione può essere utile, ma non indica che si possa mantenere l'ultima parte del comma. Anzi bisogna considerarla un contributo alla tesi della soppressione, perchè, come ha detto il collega Monaldi, nella legislazione in atto già sono contemplati provvedimenti in caso di inefficienza del servizio. E non c'è quindi bisogno, per un determinato ordine di prestazioni, di dare all'amministrazione ospedaliera la facoltà di disporre a suo piacimento del mantenimento o meno di un aiuto nel servizio.

**PRESIDENTE.** La legge già in atto parla — mi sembra — di un biennio di pro-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

27ª SEDUTA (8 giugno 1960)

va; quindi l'innovazione di questo disegno di legge consiste nella riduzione ad un anno del periodo stesso.

Ora, se noi sopprimiamo la seconda parte del primo comma, rimane pur sempre in vigore la disposizione che parla del biennio e quindi la possibilità dell'amministrazione, con tutti i dovuti crismi, sentito il Consiglio dei primari, eccetera, di non confermare la nomina.

Pertanto, poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pasqualicchio.

*(È approvato).*

Al primo comma dell'articolo 8 è stato altresì presentato dal senatore Samek Lodovici un emendamento tendente ad aggiungere al comma stesso le seguenti parole: « dopo un decennio di servizio possono essere riconfermati per quinquenni fino al 65° anno di età su proposta del Sovrintendente o Direttore sanitario, sentito il parere dei primari competenti ».

MONALDI, *relatore*. Sono contrario all'emendamento.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato alla sanità*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Samek Lodovici.

*(Non è approvato).*

Al secondo comma dell'articolo 8 è stato presentato dal relatore, senatore Monaldi, un emendamento tendente a sostituire alle parole « tre anni » le parole « quattro anni ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, senatore Monaldi.

*(È approvato).*

Al terzo comma dell'articolo 8 sono stati presentati dal relatore, senatore Monaldi, due emendamenti. Il primo tende ad aggiungere, dopo le parole « gli assistenti di cliniche o istituti universitari con non meno di 5 anni di effettivo servizio in qualità di ordinari o con non meno di 7 anni di effettivo servizio in qualità di ordinari o con non meno di 7 anni di effettivo servizio con qualsiasi qualifica », le parole: « semprechè siano in possesso di una idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di ruolo non inferiori a quello di assistente in istituti universitari o in ospedali ».

Il secondo tende a sostituire le parole « tre anni » con le parole « quattro anni ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, senatore Monaldi.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, senatore Monaldi.

*(È approvato).*

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione del disegno di legge, se non si fanno osservazioni, è rinviato ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari